

- L'Avv. ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 29 settembre 2020, chiedendo se una associazione professionale composta da due avvocati, ciascuno dei quali dotato di una propria p.e.c. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, sia, ai sensi di legge, obbligata ad avere una autonoma p.e.c. intestata all'associazione professionale ed a comunicare la stessa all'Ordine di appartenenza.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

La normativa relativa al domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90), ed in particolare il D.L. 185/2008, il cui art. 16, comma 7 bis, è stato modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto Semplificazioni), prevede che *"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio"*.

L'onere di comunicare il domicilio digitale al Registro delle Imprese, ovvero di sanare eventuali irregolarità, grava altresì sulle imprese, costituite in società o ditta individuale, ed il mancato adempimento comporta - decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni per la regolarizzazione - l'applicazione della relativa sanzione, prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della suddetta sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Ne consegue che - fermo restando l'obbligo di comunicazione del proprio e personale domicilio digitale da parte di ogni Avvocato all'Ordine presso il quale è iscritto - solo nell'ipotesi in cui l'Avvocato sia socio di una STA o di una società tra professionisti, poiché dette imprese implicano anche l'iscrizione

presso il Registro delle Imprese, la costituita società dovrà essere dotata e dovrà comunicare (al Registro delle Imprese) il proprio domicilio digitale.

Ciò non esclude che una associazione tra avvocati (o tra professionisti in genere) possa avere, e possa comunicare all'Ordine di appartenenza, un ulteriore ed eventuale specifico domicilio digitale dell'associazione medesima.

Alla luce di quanto sopra

ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: s.t.a. - indirizzo di posta elettronica certificata - obbligo